



**VISTO** l'art. 53 del D.P.R. 5 gennaio 1967 n.18;

**VISTA** la Circolare del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale n.1 del 16 gennaio 2003;

**VISTI** gli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo n.33/2013;

**DECRETA**

**Articolo 1**

Gli Uffici Consolari, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R.n.18/67, ove ne ravvisino l'opportunità nell'interesse della comunità italiana, promuovono la costituzione, nell'ambito della legge locale, di Enti o Associazioni con scopi assistenziali.

In favore di tali Enti possono essere erogati, su richiesta degli Uffici diplomatico consolari competenti per la circoscrizione consolare, contributi da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, a valere sul capitolo 3105 ( Contributi ed enti ed associazioni con sede all'estero per attività assistenziali a favore delle collettività italiane).

**Articolo 2**

1. I contributi di cui al precedente articolo 1 sono determinati sulla base di criteri che tengono conto della reputazione professionale e dell'efficacia dei risultati conseguiti da tali Enti, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, nei contesti in cui operano, delle generali situazioni di indigenza dei connazionali nel Paese in cui l'Ente opera, nonché dell'efficacia dei sistemi locali di protezione sociale, della consistenza numerica delle comunità italiane e della estensione territoriale della circoscrizione consolare, nonché della realtà socio-economica del Paese in cui l'Ente ha sede.

2. Ai sensi del disposto della circolare MAECI 1/2003, sono esclusi dal contributo gli Enti che promuovono iniziative ricreative, culturali, sportive e professionali. Non sono eleggibili al contributo, inoltre, gli Enti le cui spese di gestione supereranno il 20% del totale delle uscite, in ragione del fatto che le spese per le attività assistenziali devono avere carattere di assoluta preminenza nel bilancio degli Enti suddetti.

Roma, 5 aprile 2016



Il Capo dell'Ufficio  
Cons. Amb. Giovanni Maria De Vita